

Spunti per l'intervento del Direttore Generale dell'ABI
al Seminario dell'Adam Smith Society

Banche e assicurazioni: nuova concorrenza o ingessamento del sistema
Milano, 7 maggio 2012

La crisi e le regole

Lo scenario in cui l'industria bancaria si trova ad operare è di eccezionale gravità: crisi finanziaria e recessione hanno determinato pesanti effetti sui conti economici, bassi margini di profitto riducono le risorse da accantonare a patrimonio e rendono difficile raccogliere fondi sul mercato, la caduta della redditività frena sensibilmente la capacità del sistema di sostenere l'economia¹.

Nella situazione di profonda crisi finanziaria ed economica che il nostro Paese sta vivendo, assistiamo ad un'opera di intensa revisione e rafforzamento delle regole a disciplina dell'attività bancaria. La particolare attenzione del legislatore nei confronti delle banche appare giustificata dall' loro funzione essenziale per il tessuto economico del Paese.

Il *driver* principale in tale processo è una sempre maggiore apertura alla concorrenza, nel presupposto che ciò amplifichi la spinta a diventare più efficienti, più trasparenti, più rispondenti ai bisogni della clientela.

Tale obiettivo è in sé giusto e condivisibile, e le banche, come peraltro è avvenuto anche in passato, non vi si sottrarranno.

Mi sembra tuttavia che gli ultimi interventi normativi soffrano di un profondo *vulnus*.

Laddove il mercato ha fallito – si sostiene – tornino le previsioni imperative: sulle caratteristiche e la composizione dei bilanci degli intermediari, sulla loro *governance* interna, sui prezzi dei beni e dei servizi che essi decidono di offrire alla clientela. Tale deriva penalizza fortemente in termini di redditività l'industria bancaria, che rischia di cambiare natura, con grave nocimento per l'economia di tutto il paese.

Vorrei suffragare queste mie affermazioni con alcuni esempi tratti dalla più recente attività normativa: misure adottate in maniera contingente, in assenza di un progetto organico, mal calibrate, rischiano di risolversi unicamente in un danno sulle banche e, indirettamente, sulle famiglie e le imprese loro clienti.

Divieto di *interlocking* nei settori bancario, assicurativo e finanziario

¹ Malgrado il contesto fortemente critico, le banche italiane hanno deciso di impegnarsi nuovamente in uno sforzo straordinario di sostegno alle imprese: è stata varata nei giorni scorsi una **nuova moratoria dei crediti alle PMI**, salutata con estremo favore da tutte le associazioni rappresentative del settore.

L'articolo 36 del decreto legge n. 201/2012 (cd Salva Italia) ha introdotto nell'ordinamento italiano un divieto assoluto per titolari di cariche gestionali, di sorveglianza e di controllo e per i funzionari di vertice di imprese o gruppi di imprese operanti nei mercati del credito, assicurativi e finanziari di "assumere o esercitare analoghe cariche in imprese o gruppi di imprese concorrenti".

Per "concorrenti" si intendono le imprese o i gruppi di imprese tra i quali non vi sono rapporti di controllo ai sensi dell'articolo 7 della legge n. 287/1990 e che operano nei medesimi mercati del prodotto e geografici (comma 2).

La norma, in estrema sintesi, prevede che i titolari di cariche incompatibili optino per quale incarico mantenere. Se non esercitano l'opzione nei tempi previsti, decadono da entrambe le cariche e la decadenza è dichiarata dagli organi competenti. In caso di inerzia anche dell'organo, la decadenza è dichiarata dall'autorità di vigilanza di settore competente.

La disciplina dell'*interlocking* personale è ispirata all'obiettivo di evitare che il medesimo soggetto, sedendo in due imprese tra loro concorrenti, sia in grado di "allentare" la tensione competitiva tra le due imprese attraverso l'adozione di strategie meno aggressive di quelle che sarebbero state assunte se non vi fosse tale compresenza. Ciò in quanto tale soggetto non può, agendo nell'interesse degli azionisti dai quali ha ricevuto i due diversi mandati, non tener conto dell'intero *set* informativo a sua disposizione.

Se questa è la *ratio* della disciplina (evitare il cd. "quieto vivere"), la circostanza che il decreto Salva Italia la riferisca solo ai soggetti che operano nei settori bancario, assicurativo e finanziario rappresenta una peculiarità non facilmente comprensibile, posto che la problematica degli *interlocking* riguarda tutte le tipologie di imprese, non solo quelle "creditizie" o "finanziarie".

Se la norma intende evitare il "quieto vivere", forse sarebbe stato sufficiente un ricorso più incisivo agli ordinari strumenti a disposizione dell'AGCM per indagare, evidenziare e sanzionare comportamenti scorretti e lesivi della disciplina a tutela della concorrenza tra imprese (intese, accordi di prezzo). Del resto, le stesse Autorità di vigilanza hanno definito l'art. 36 una "compressione di un diritto soggettivo", cercando nei limiti consentiti dalla disciplina di ricondurlo a ragionevolezza.

Anche guardando ai principali ordinamenti esteri (USA, UE, UK, Fr, Spa, Ger), si desume che la sede prescelta per disciplinare tale fenomeno è quella statutaria e non la legge: divieti analoghi al nostro sono previsti solo nell'ordinamento USA, e sono peraltro, a differenza del nostro che si pone come un divieto assoluto, derogabili in determinate ipotesi.

Molte sono le questioni interpretative e conseguentemente applicative che la norma ha sollevato, criticità ulteriormente aggravate dalla circostanza che, in sede di prima applicazione, è stato necessario decidere se si era "dentro" o

fuori” dal perimetro del divieto entro lo scorso 26 aprile, termine di fatto ancor più breve attesi i numerosi rinnovi delle cariche sociali nella prossima tornata assembleare e la conseguente necessità di rispettare la tempistica fissata nelle legge per permettere ai soci di presentare le relative liste.

Sulle questioni più problematiche rivenienti dalla lettura della norma l’ABI, così come le altre associazioni rappresentative di imprese finanziarie, hanno prontamente sollecitato un intervento chiarificatore ad opera delle Autorità incaricate dell’*enforcement* della disciplina (Banca d’Italia, Consob, Isvap) al fine di offrire ai soggetti destinatari indicazioni uniformi e certe sull’ambito di applicazione del divieto.

A questa istanza ha fatto seguito, alla fine dello scorso mese di febbraio, la costituzione – presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze – di un Tavolo tecnico volto ad individuare tempestivamente soluzioni in relazione alle diverse criticità sollevate dalla norma. L’avvio dei lavori del Tavolo tecnico è stato salutato con particolare favore dagli intermediari, che necessitavano di ricevere al più presto indicazioni certe che consentissero di ottemperare alle nuove previsioni nei termini più corretti e conformi alla *ratio* della norma.

Il Tavolo tecnico ha rassegnato le proprie conclusioni, fornendo risposta solo ad alcune delle questioni che la norma solleva e sostanzialmente limitandosi a fornire “un indirizzo applicativo in assenza di norme di ulteriore dettaglio”,

Tempi massimi per la conclusione delle operazioni di surrogazione del mutuo.

Con la legge . 27/2012, n. 27, di conversione del DL 24 gennaio 2012, n. 1, è stato novellato, dall’art. 27 quinquies, il disposto dell’art. 120-quater, comma 7, Tub in materia di tempi massimi per la conclusione delle operazioni di surrogazione del mutuo.

La nuova previsione individua in 10 giorni di calendario, decorrenti dalla data in cui il cliente chiede alla banca subentrante di acquisire dalla banca originaria l’esatto importo del proprio debito residuo, il termine massimo per il perfezionamento dell’operazione di surrogazione.

La nuova tempistica stabilita dal TUB ha reso la procedura elettronica di trasferibilità dei dati di mutuo – definita dall’ABI e adottata dalle banche nel 2008 – non più compatibile con il disposto normativo, tanto da determinarci a sospenderla. Tale procedura elettronica prevedeva un termine massimo di 9 giorni lavorativi dedicato unicamente alle fasi di scambio di informazioni tra banche, all’interno del quale non è tuttavia ricompreso il tempo necessario alla banca subentrante per la valutazione del merito creditizio del cliente.

La norma interviene su una regolamentazione che ha sinora funzionato, ed irrigidisce senza particolari ragioni l'attività delle banche volte a perfezionare la procedura di portabilità.

Polizze legate a mutui

Un altro settore su cui il legislatore nazionale si è ripetutamente esercitato con effetti a nostro avviso non condivisibili è quello della disciplina dell'offerta di polizze a garanzia di finanziamenti.

Dapprima, l'obiettivo dichiarato dell'Autorità - ridurre le provvigioni percepite dai collocatori sulla vendita delle polizze - si è tradotto in una stringente regolamentazione del presunto conflitto d'interessi rivestito dall'intermediario-collocatore che sia, al tempo stesso, beneficiario della polizza.

Così, è stata introdotta una modifica all'art. 48 del Regolamento n. 5 del 16 ottobre 2006 (sull'attività di intermediazione assicurativa, attuativo del CAP, Codice delle Assicurazioni Private, d.lgs. n. 2009 del 2005), ponendo il divieto per gli intermediari di assumere, "direttamente o indirettamente la contemporanea qualifica di beneficiario o di vincolatario delle prestazioni assicurative e quella di intermediario del relativo contratto in forma individuale o collettiva" (la norma è entrata in vigore il 2 aprile 2012).

Sul piano sostanziale, ABI ritiene che il doppio ruolo di collocatore e beneficiario per la banca non configuri un conflitto di interesse perché è evidente che, sebbene il beneficiario della copertura assicurativa sia la banca, l'utilità "sostanziale" del contratto assicurativo è a favore del cliente, in quanto l'indennizzo è utilizzato esclusivamente a riduzione del debito residuo del cliente stesso e, dunque, l'indennizzo interviene in via sostitutiva rispetto all'escussione della garanzia ipotecaria, evitando che l'insolvenza generi al cliente il danno principale connesso alla perdita dell'immobile offerto in garanzia.

Peraltro, nell'ottica di favorire la trasparenza nei rapporti con la clientela anche con riferimento alle polizze assicurative collegate ai finanziamenti, ABI - nel corso del 2011 - ha avviato un'iniziativa di autoregolamentazione condivisa con le Associazioni dei consumatori nell'ambito del progetto "Trasparenza Semplice" che prevede:

- a) una piena ed esplicita comunicazione al cliente della possibilità di acquisire presso altri intermediari le polizze a copertura dei rischi connessi al contratto di finanziamento anche nell'ambito delle operazioni di portabilità;
- b) una semplice ma efficace prospettazione al cliente degli scenari di costo e di condizioni del contratto di credito quando queste sono variabili in funzione della scelta di sottoscrizione di una o più coperture assicurative;
- c) una rapida e piena adesione dell'industria alle misure di autoregolamentazione in materia di portabilità, rinegoziazione e estinzione anticipata dei mutui e degli altri finanziamenti.

L'ABI, ritenendola estremamente utile, ne sta valutando la riproposizione, convinta dei benefici che essa può recare alla relazione banca-cliente.

L'obiettivo di agevolare il consumatore nella ricerca e confronto sul mercato delle offerte di polizze assicurative sulla vita più convenienti, qualora la banca o altro intermediario finanziario condizioni l'erogazione del mutuo o del credito al consumo alla stipulazione di detta polizza, è fatto proprio anche da una norma del DL "competitività" (art. 28 d.l. n. 1/2012, convertito dalla legge n. 27/2012).

Ai sensi di tale disciplina, le banche e gli altri intermediari finanziari, se condizionano l'erogazione del mutuo immobiliare o del credito al consumo alla stipula di un contratto di assicurazione sulla vita, sono tenuti a sottoporre al cliente almeno due preventivi di due differenti gruppi assicurativi "non riconducibili" alle banche o agli intermediari finanziari stessi. Il cliente è comunque libero di scegliere sul mercato la polizza sulla vita più conveniente, che la banca è obbligata ad accettare senza variare le condizioni offerte per l'erogazione del mutuo immobiliare o del credito al consumo. L'ISVAP definisce i contenuti minimi del contratto di assicurazione che il cliente può ricercare sul mercato.

Lo schema di contratto posto in consultazione da Isvap, poneva in talune sue parti limitazioni che vincolavano ingiustificatamente il cliente nella possibilità/libertà di scegliere la polizza assicurativa più confacente alle proprie esigenze.

Le previsioni dettate nello schema in consultazione, infatti, oltre a dettare gli elementi minimi (indispensabili) del contratto, regolavano tassativamente anche le caratteristiche tecniche delle polizze offerte, con ciò ponendosi al di là di quanto richiesto dalla norma primaria

Il 3 maggio scorso è stato infine emanato il testo definitivo del Regolamento Isvap (n. 40/2012). Molte delle censure formulate da ABI sul contenuto eccessivamente prescrittivo e dirigistico dello schema in consultazione sono state recepite, anche se permangono diversi elementi di criticità. .

Conto di pagamento gratuito per pensionati entro 1500 euro

L'art. 27 del d.l. "competitività" introduce poi il principio della gratuità delle spese di apertura e gestione dei conti di pagamento di base - destinati all'accredito ed al prelievo delle pensioni del titolare - per gli aventi diritto a trattamenti pensionistici fino a 1500 euro mensili, ferma restando l'onerosità di eventuali servizi aggiuntivi richiesti dal titolare.

Sotto il profilo sistematico, la norma non appare coerente con la finalità che ha ispirato la redazione della disciplina sul "conto di base", volta espressamente a tutelare fasce di clientela effettivamente svantaggiate, che sono quelle per le

quali effettivamente si può presentare la necessità di offrire un conto gratuito e esente dall' imposta di bollo.

L'articolo è invece scritto in modo che la mera titolarità di una pensione sino a 1500 euro mensili, indipendentemente dalla considerazione del complessivo reddito posseduto, apre la strada alla gratuità di un servizio bancario. In buona sostanza, se il percettore di una pensione di 1500 euro possiede un reddito complessivo alto, perché ad esempio ha un elevato patrimonio immobiliare, solo perché percepisce anche un trattamento pensionistico minimo si troverà a fruire di servizi gratuiti.

Si consideri ancora un soggetto che non ha un conto corrente perché non intendeva rendere trasparenti i suoi guadagni al fisco e non voleva correre il rischio di essere scoperto: potrebbe beneficiare della gratuità senza evidentemente appartenere ad alcuna fascia socialmente disagiata.

Il mero riferimento all'ammontare della pensione determina quindi un ampliamento del tutto ingiustificato della platea di soggetti beneficiari di un trattamento di favore, e si pone in aperta contraddizione con le finalità della disciplina del conto di base e con i dichiarati propositi di questo Governo di restituire equità al sistema fiscale e contrastare con ogni mezzo l'evasione fiscale.

La norma quindi:

- risulta contraria ai principi di concorrenza e di libero mercato, e ai principi costituzionalmente garantiti di libera impresa.
- Appare non correlata con l'obiettivo di promuovere la concorrenza
- impone l'offerta gratuita di un servizio a un insieme molto ampio di popolazione, laddove persino i servizi pubblici essenziali non sono gratuiti per il medesimo insieme di popolazione
- crea pesanti svantaggi concorrenziali dei prestatori dei servizi di pagamento in Italia, e costituisce una forte barriera all'entrata di nuovi soggetti sul mercato italiano
- comporta una perdita di gettito per l'erario.

Molte delle considerazioni sopra formulate potrebbero replicarsi per la totale gratuità dell'utilizzo di carte di pagamento per acquisti di carburante mediante carte di credito (art. 34, comma 7 legge n. 183/2011: le transazioni regolate con carte di pagamento presso gli impianti di distribuzione di carburanti, di importo inferiore ai 100 euro, sono gratuite sia per l'acquirente che per il venditore).

Riduzione delle commissioni applicate agli esercenti per transazioni eseguite mediante carte di pagamento

L'art. 12, comma 9, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 (convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successivamente modificato dalla Legge 24 marzo 2012 n. 27 di conversione del Decreto Legge 24 gennaio 2012 n. 1), recita:

*L'Associazione bancaria italiana, le associazioni dei prestatori di servizi di pagamento, la società Poste italiane S.p.a., il Consorzio Bancomat, le imprese che gestiscono circuiti di pagamento e le associazioni delle imprese maggiormente significative a livello nazionale definiscono, **entro il 1 ° giugno 2012, e applicano entro i tre mesi successivi, le regole generali per assicurare una riduzione delle commissioni a carico degli esercenti in relazione alle transazioni effettuate mediante carte di pagamento, tenuto conto della necessità di assicurare trasparenza e chiarezza dei costi, nonché di promuovere l'efficienza economica nel rispetto delle regole di concorrenza. Le regole generali sono definite tenendo conto che le commissioni devono essere correlate alle componenti di costo effettivamente sostenute da banche e circuiti interbancari, distinguendo le componenti di servizio legate in misura fissa alla esecuzione dell'operazione da quelle di natura variabile legate al valore transatto e valorizzando il numero e la frequenza delle transazioni.***

Anche questa disciplina può essere citata quale esempio di normativa che rischia di snaturare l'attività bancaria e che, inoltre, si muove in contraddizione con gli obiettivi pro-concorrenziali perseguiti dalla più recente legislazione.

L'ABI ritiene invece importante che vengano valutate iniziative volte a:

- favorire la trasparenza nei rapporti con gli esercenti quali, ad esempio il divieto di pratiche commerciali di "blending" (applicazione di una commissione unica per tutti i tipi di carte/circuiti di pagamento);
- la definizione di accordi per favorire la diffusione della strumentazione POS presso tutte le categorie di esercenti a condizioni vantaggiose;
- favorire la diffusione di modelli commerciali che possano incentivare il ricorso all'uso delle carte di pagamento (es. inclusione nel canone di locazione POS di un certo numero di operazioni gratuite e riduzione dell'importo del canone al superamento di specifiche fasce di operatività, meccanismi premianti quali raccolte punti, sconti,...).

Sotto altro aspetto, è importante sottolineare il tema del costo dell'uso del contante; costo questo che in molti casi non viene preso in considerazione dagli esercenti o che, comunque viene sottovalutato.

Per raggiungere risultati coerenti in ottica di lotta al contante e contrasto all'evasione e alla criminalità è necessario l'impegno e il contributo di tutte le "parti in gioco". Il Governo in particolare dovrebbe adottare/accretere misure volte, da un lato, a contrastare l'evasione fiscale (in molti casi le carte non vengono "accettate" proprio perché si tratta di strumenti di pagamento tracciabili) e a incentivare gli esercenti (es. credito di imposta per i costi legati all'acquisizione e alla manutenzione dei POS) e, dall'altro, ad incentivare l'uso degli strumenti di pagamento elettronici da parte dei clienti pagatori (es.

riduzione/eliminazione dell'imposta di bollo sull'estratto conto della carta), nella logica che incentivare un aumento delle transazioni favorisce la riduzione del costo unitario per transazione.

Conclusioni

Superare la crisi e costruire la ripresa è possibile.

Per farlo il Paese dovrà guardarsi dentro e mettere a frutto le sue molte virtù: 1) un settore privato sano e poco indebitato (che comporta un basso livello del debito complessivo aggregato); 2) la presenza di famiglie con una elevata ricchezza finanziaria e reale; 3) una leadership nell'industria manifatturiera europea (secondo paese più importante dopo la Germania); 4) l'assenza di bolle speculative, a partire dal mercato immobiliare; 5) una buona capacità di controllare i flussi di finanza pubblica, nonostante l'elevato debito (che ha permesso di tenere sotto controllo il deficit e di operare, già oggi, con un saldo primario positivo e crescente nel tempo); 6) una propensione a finanziare il nostro debito pubblico prevalentemente per via domestica; 7) la presenza di una industria bancaria sana, solida, robusta.

I punti di forza del nostro settore sono una risorsa per il cammino che il Paese è chiamato a compiere: 1) l'elevata percentuale di attivo composto da impieghi verso imprese e famiglie (62% vs 41% in Europa); 2) il basso livello di attività finanziarie in portafoglio (in particolare la pressoché inesistente componente di attività di livello 3, le classi meno liquide, spesso indicate come attività "tossiche"); 3) il basso livello della leva finanziaria (pari a 14 vs 24 in Europa); 4) la stabilità del funding, grazie all'elevata percentuale di raccolta retail (63% da depositi e obbligazioni vs 48% in Europa); 5) l'elevata qualità del capitale; 6) l'assenza di fondi pubblici ricevuti nel corso della crisi; 7) la bassa esposizione verso paesi periferici in difficoltà (circa 2 mld € vs la Grecia, 16 volte meno rispetto alle banche francesi).

Queste caratteristiche distintive, che riflettono l'adozione del tradizionale modello di banca commerciale in Italia, hanno fin qui permesso di sostenere il sistema produttivo del Paese, garantendo parallelamente la massima tutela dei risparmiatori.

E per superare la crisi e costruire la ripresa resta indispensabile il contributo di una industria bancaria efficiente.

A questo fine, le regole devono senz'altro perseguire la stabilità, la trasparenza, la corretta informazione, la concorrenza.

Tuttavia, la fissazione amministrativa dei prezzi dei prodotti e dei servizi, obblighi o proibizioni minuziosi, provvedimenti restrittivi dell'offerta possono creare inefficienze, razionamenti, talvolta perfino nuove, indesiderate rendite;

ostacolano lo sviluppo di nuovi mercati e lo sfruttamento, nell'interesse tanto della banca che del cliente, di sinergie tra prodotti e servizi differenti.

Dall'onda lunga della crisi emerge quindi imperiosa una questione che interroga il complesso delle classi dirigenti del Paese: vogliamo preservarne le caratteristiche e i punti di forza delle nostre banche per il bene di tutti ? Per farlo serve una redditività adeguata: non necessariamente alta, ma sufficiente a remunerare i fattori produttivi (compreso il capitale).

Le imprese bancarie, al pari di tutte le altre imprese, devono essere libere di gestire i propri costi ed i propri ricavi senza vincoli amministrativi o prezzi imposti, o addirittura pretendendo che alcuni servizi siano resi gratuitamente.

Siamo convinti che l'attività bancaria debba continuare a essere considerata a pieno titolo attività d'impresa, a tutela del risparmio e dell'efficiente allocazione del credito. Un contesto in cui le banche non sono in grado di remunerare correttamente i propri servizi genera inevitabilmente inefficienze, a detrimento della stessa clientela.

Alcuni passi in avanti verso maggiori livelli di redditività competono certamente alle banche: saper rispondere meglio ai cambiamenti della domanda, oggi più mobile, più sofisticata, più evoluta; saper fronteggiare la maggiore concorrenza da parte di operatori non bancari; rafforzare i processi di ristrutturazione volti a ridurre i costi e aumentare la produttività.

Su tutti questi fronti l'industria bancaria è fortemente impegnata, basti considerare per tutti il tema del controllo dei costi anche attraverso l'ultimo rinnovo del contratto nazionale collettivo.

Alle banche italiane infine compete una profonda riflessione sulle cause che oggi determinano una percezione negativa del loro operare.

Dobbiamo chiederci quali ragioni profonde hanno determinato questo stato di cose. Al netto dell'impatto della crisi che rende naturalmente i rapporti più conflittuali, occorre trovare al nostro interno parte delle risposte, e di seguito operare le necessarie discontinuità.

In quest'ambito è tuttavia da segnalare l'evidenza fornita da una recente indagine commissionata dalla Fabi alla società IPSOS in materia di "immagine e reputazione del lavoro in banca".

La ricerca infatti evidenzia che a fronte di una percezione negativa del 49% del campione nei confronti del sistema bancario nel suo complesso la percentuale scende al 23% se il giudizio è riferito alla propria banca.

Il sostegno di imprese e famiglie da parte delle banche, anche in questo snodo difficile di nuova recessione è assicurato, come è dimostrato dai dati ufficiali

aggregati che evidenziano un rallentamento dei finanziamenti, ma non una loro caduta.

E tuttavia comprendiamo le preoccupazioni che specifici casi sollevano e siamo in campo anche per fare di più dove e se possibile.

Siamo oggi fortemente impegnati ad accrescere ulteriormente la trasparenza e ad intensificare la nostra azione per migliorare le nostre relazioni con tutti gli stakeholders.

Partecipiamo con impegno ai tanti tavoli che sono oggi aperti al fine di monitorare gli andamenti del credito e di tutte le attività che legano banche, imprese, consumatori, famiglie.

Offriremo il nostro massimo supporto ai lavori dell'Osservatorio, istituito dal Decreto legge 29/2012.

All'interno di questa cornice è ben possibile, anzi doveroso, interrogarsi sull'adeguatezza del quadro giuridico e valutare l'introduzione di nuove disposizioni che tengano conto dell'obiettivo di innalzare il livello di concorrenza tra operatori, dell'evoluzione delle politiche di offerta delle banche, delle esigenze finanziarie di famiglie e imprese.

È necessario, tuttavia, che ciò avvenga sempre in maniera tale da assicurare organicità degli interventi, chiarezza e coerenza sistematica delle previsioni, stabilità nel tempo delle regole.

E' solo così che si potrà coniugare stabilità e crescita. E' solo così che le banche potranno continuare a supportare uno sviluppo economico che dovrà essere nei prossimi anni più significativo e più socialmente inclusivo di quello fin qui conosciuto.